

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cui il presente regolamento dà attuazione, disciplina la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

La disposizione viene a collocarsi nell'alveo del più ampio disegno di revisione e contenimento della spesa pubblica già avviato, ed è volto a delineare la nuova complessiva fisionomia del sistema periferico amministrativo dello Stato sul territorio, improntato ad una logica cooperativa e sussidiaria, nel rispetto dell'autonomia operativa delle diverse soggettività amministrative e dei diversi livelli di governo.

Dopo l'intervento della legge delega n. 59 del 1997, seguita dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal d.P.R. n. 180 del 2006, la rappresentanza periferica dello Stato si va ora ancor più radicando nella Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, il cui responsabile viene confermato nella titolarità della funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. In tale qualità egli opera quale soggetto garante delle politiche di coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio, secondo criteri di collegialità e raccordo, e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di sussidiarietà. A tal fine si pone inoltre quale recettore istituzionale delle istanze e delle esigenze rappresentate dal territorio e dalle rispettive comunità, attraverso l'istituzione del nuovo *Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato*.

Coerente agli obiettivi di snellimento e semplificazione procedurale e di conseguente riduzione e contenimento della spesa è altresì la prevista istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la cui gestione è demandata ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva e che dovrà assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta.

Con il comma 2 del predetto articolo 10, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, un regolamento di delegificazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'individuazione, sulla base di norme generali regolatrici della materia, degli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle suddette funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, e delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Alla luce del quadro normativo delineato e nel rispetto delle norme regolatrici della materia previste dal citato articolo 10, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento che, sotto il profilo strutturale, si compone di 10 articoli, suddivisi in cinque Capi.



L'articolo 1 individua, al comma 1, l'oggetto del regolamento, consistente nella riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio in attuazione delle disposizioni introdotte dalla norma di delega contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d. *spending review*). In coerenza con tale intento enunciativo, lo stesso comma è articolato in una serie di disposizioni, individuate con le lettere da a) a d), con le quali vengono definiti gli ambiti dell'intervento regolamentare. Esso, infatti, coerentemente all'autorizzazione legislativa, provvede a definire il ruolo del prefetto titolare della sede provinciale nell'ambito del nuovo assetto organizzativo. Nella stessa disposizione si fa riferimento alle specifiche previsioni con le quali viene data attuazione ad un'altra importante disposizione primaria, concernente l'ottimizzazione dei servizi erogati verso il cittadino, di cui risponde l'Ufficio unico di garanzia, secondo le modalità che verranno di seguito indicate, nonché l'esercizio in maniera unitaria, da parte di un unico ufficio dello Stato, delle funzioni serventi e non proprietarie; ciò con l'evidente finalità di conseguire risparmi di spesa e, più in generale, una migliore e più efficiente modalità di approvvigionamento di beni e servizi strumentali che possono cioè considerarsi trasversali a ciascuna delle strutture amministrative statali sul territorio.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 assicura la coerenza del presente regolamento con quanto previsto dall'articolo 2 della citata *spending review*. Viene inoltre richiamata l'esclusione dall'applicazione del regolamento degli uffici che già il legislatore pone fuori dalla trama del nuovo assetto organizzativo.

L'articolo 2, al comma 1, individua i compiti affidati al Prefetto in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio ed al fine di assicurare l'ottimale esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici dello Stato. Si tratta di attribuzioni ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dalla legislazione vigente, ed in particolare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, connesse a compiti di amministrazione generale e di garanzia istituzionale sul territorio svolti nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali. Il fulcro delle attribuzioni prefettizie è rappresentato, in piena coerenza con il profilo generalista del prefetto, nella cura degli affari di governo che vengono a riguardare, in ogni sua dimensione, il territorio provinciale, sia per ciò che attiene alle funzioni di alta vigilanza sull'efficace funzionamento della macchina amministrativa statale sul territorio, perché essa corrisponda al meglio alle esigenze delle comunità di riferimento, sia per ciò che attiene all'opera di promozione e di stimolo di iniziative volte al miglioramento delle condizioni generali delle collettività locali. In tale più propositiva espressione, il prefetto, nel disegno che ne fa il regolamento con questa specifica disposizione, vede ribadita la sua già esistente connotazione di centro di intermediazione con le regioni e le altre amministrazioni di governo locale, secondo i principi di leale collaborazione e di funzionale integrazione. Si è inteso valorizzare l'apporto del prefetto, in particolare per ciò che attiene all'attuazione e al monitoraggio dei programmi di investimento, anche cofinanziati con fondi europei, nel presupposto che un'attività di verifica



dell'impiego di risorse pubbliche e dell'effettiva finalizzazione agli scopi pubblici prefissati non possa non vedere attivamente coinvolta la figura amministrativa e istituzionale a cui è richiesto di fare sintesi delle problematiche locali in una visione ampia degli interessi di varia natura coinvolti.

Con il comma 2 dell'articolo in commento si richiamano, altresì, le funzioni del Prefetto connesse alla sua attività di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini e di promotore della coesione sociale, perseguita anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.

Coessenziale alla funzione di rappresentanza unitaria e per certi aspetti ad essa complementare è l'attività che il regolamento, con lo stesso articolo 2, comma 3, viene ad assegnare all'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Ed invero la successiva declinazione delle funzioni e dei compiti conferiti a tale ufficio viene ad essere orientata tutta a servizio della comunità di riferimento, in un'ottica di prossimità solidaristica che trova radici nei principi costituzionali di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. A questo sforzo di rinnovamento, che mobilita tutte le amministrazioni dello Stato, danno concreta rilevanza quelle disposizioni dell'articolo 2, secondo le quali gli altri uffici periferici delle amministrazioni statali sono chiamati a prestare, nei riguardi dell'ufficio unico di garanzia, la più ampia collaborazione, affinché l'attività di tale ufficio possa adeguatamente attingere l'obiettivo, finale e sostanziale, di poter promuovere una migliore e più performante amministrazione pubblica statale sul territorio.

Della sua connotazione di ufficio dialogante con la comunità di riferimento in quanto al servizio di essa vi è traccia, in particolare, nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, specie in quello che prevede che sia proprio l'Ufficio unico di garanzia a farsi carico della comunicazione e interazione digitale con le collettività locali.

Con il **Capo II** si dà attuazione a quelle previsioni normative primarie che conferiscono al Governo un'apposita autorizzazione a che siano introdotte modalità e forme anche innovative finalizzate al coordinamento delle attività amministrative degli uffici periferici dello Stato. In tale partizione del regolamento gli elementi di novità sono rappresentati dalla introduzione del piano di coordinamento delle attività amministrative di cui all'**articolo 3**, che tende a configurarsi come strumento principale per la programmazione delle attività amministrative collegate a servizi erogati alla collettività e dalla istituzione, prevista dall'**articolo 4**, in seno alla Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di un Comitato esecutivo, organismo di snella articolazione che si configura come un *board* di stretta collaborazione del prefetto, grazie al quale potranno essere individuate, anche al di fuori di particolari sollecitazioni o segnalazioni dell'utenza, le criticità di sistema più evidenti ed i mezzi più adeguati per farvi fronte. Secondo un'ottica mutualistica che viene introdotta con il medesimo articolo 4, le criticità potranno essere risolvibili in sede locale attraverso interventi assunti dal prefetto e fondati su tutte le risorse a disposizione del sistema amministrativo statale in ambito provinciale. Diversamente sarà necessario innescare un processo verso

l'alto che coinvolgerà, secondo criteri di gradualità, dapprima il livello regionale e poi, nel caso di persistente criticità, quello centrale. Per conferire al sistema maggiore speditezza e concretezza le disposizioni in commento prevedono altresì che il prefetto possa convocare il comitato esecutivo, formato da tutti i responsabili degli uffici statali, senza alcuna formalità o particolare modalità procedurale, e che inoltre le decisioni adottate siano eseguite nel più breve tempo, potendo il prefetto anche attivare, come è peraltro già nel sistema, poteri di intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia.

Con il **Capo III**, formato dagli articoli 5 e 6, sono introdotte disposizioni che riguardano gli ambiti territoriali di riferimento dell'attività delle prefetture-UTG.

L'articolo 5 definisce quale ambito territoriale di competenza della Prefettura-UTF la circoscrizione provinciale ovvero l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, in attuazione delle lettera b) dell'articolo 10.

L'articolo 6, in considerazione della complessità delle funzioni esercitate nelle circoscrizioni territoriali delle città metropolitane, al fine di garantire una migliore e più efficiente prossimità delle istituzioni alla cittadinanza, statuisce la possibilità che presso le Prefetture-Uffici territoriali del governo, ivi operanti, possono essere delegate ad un Prefetto, sia congiuntamente sia in maniera disgiunta, specifiche funzioni nelle materie di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo e di enti locali.

Il comma 2 disciplina le modalità di delega di funzioni al Prefetto delegato, le quali dovranno essere oggetto di uno specifico decreto disposto dal Ministro dell'interno contenente l'individuazione delle materie oggetto di delega e le modalità di raccordo e coordinamento con il Prefetto della città metropolitana.

Il **Capo IV** dà attuazione alla delega nella parte in cui essa dispone la necessaria gestione in forma unitaria delle attività che sono connotate da un carattere di trasversalità, essendo attinenti a materie non proprietarie, come si è detto, e afferendo, invece, a funzioni logistiche e strumentali comuni a ciascuna delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel nuovo disegno organizzativo. Sono evidenti le motivazioni sottese all'intervento legislativo e che si rifanno alle persistenti esigenze di contenimento, ma soprattutto di razionalizzazione della spesa pubblica apprestando a tale scopo moduli organizzativi idonei e funzionali.

Secondo le indicazioni del legislatore primario, sono innanzitutto oggetto dell'intervento riformatore alcune attività gestorie "a fattor comune" quali quelle attinenti alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti. Un'ulteriore indicazione è espressa attraverso il vincolo dell'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.

Infine, l'attuazione del nuovo sistema gestorio dovrà produrre un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento di quella oggi sostenuta dallo Stato per l'esercizio "non congiunto" di quelle stesse funzioni.

In considerazione della difficoltà tecnica e operativa di pervenire al nuovo modello gestorio in via diretta e immediata, implicando la sua attuazione delicati passaggi di natura giuscontabilistica impattanti sugli stati previsionali delle singole



amministrazioni coinvolte nel nuovo disegno organizzativo, si è ritenuto necessario delineare un percorso graduato che articola la nuova disciplina in due fasi, una transitoria e l'altra a regime. Ciò nel presupposto che nella fase transitoria si dia avvio al necessario processo di ricognizione delle spese connesse alle funzioni "comunitarizzate", procedendo ad una prima classificazione di quelle voci di spesa che potranno senz'altro formare oggetto, intanto, di gestione unitaria. Quella a regime viene, invece, concepita come la fase nella quale, impiantato il nuovo sistema gestorio, esso potrà essere implementato progressivamente attraverso ulteriori incrementi di spese connesse a funzioni suscettibili di esercizio unitario. In questa seconda fase, la provvista finanziaria per il sostentamento delle spese comuni viene direttamente imputata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ottenendo, così, un ulteriore obiettivo di snellimento e semplificazione amministrativa.

L'articolo 7, introduttivo di questo specifico Capo, ai fini dell'opera di razionalizzazione gestoria di cui si è fatto cenno, istituisce, pertanto, i predetti servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, individuando in un ufficio unico, presso la Prefettura-UTG, la struttura amministrativa preposta all'espletamento di tali servizi, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.

Al fine di completare il nuovo modello organizzativo, il comma 3 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli altri Ministri interessati, vengono fornite alle amministrazioni coinvolte le disposizioni e i criteri per la definizione del quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario.

Con il medesimo decreto vengono individuate le singole voci di spesa che, per le esigenze connesse al funzionamento e all'organizzazione delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e di altre amministrazioni statali, sono escluse dall'elenco delle spese - contenuto in apposita tabella allegata al regolamento - che, in sede di prima attuazione, formano oggetto di esercizio unitario.

Si pensi, ad esempio, alle specifiche esigenze delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa (come le forze di polizia) le quali, proprio in ragione delle caratteristiche tecniche di alcuni beni e servizi (si pensi ai beni di consumo come il carburante, al vettovagliamento, ai servizi ausiliari, al vestiario etc), devono poter disporre e gestire, in via diretta e senza alcuna intermediazione, delle risorse finanziarie occorrenti per la loro acquisizione, ciò per continuare a garantire sul territorio l'efficace e celere svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati dalla vigente normativa.

L'ultimo periodo del comma 3 affida a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase di "implementazione progressiva" delle tipologie di spesa che dovranno essere oggetto di esercizio unitario ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012.



I successivi commi stabiliscono gli ulteriori passaggi procedurali per la definizione, sulla base dei criteri fissati con il decreto presidenziale di cui al comma 3, del “quadro ricognitivo per l’attuazione dei servizi comuni nella provincia” con il quale è effettuata la prima ricognizione delle risorse finanziarie per l’esercizio unitario delle funzioni che, in sede di prima applicazione, interessano spese di funzionamento individuate nell’allegata tabella A), nonché dei beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni.

Il quadro ricognitivo di ciascuna provincia è, quindi, comunicato al Prefetto del capoluogo di Regione per la predisposizione del “Quadro regionale per l’attuazione dei servizi comuni” che poi sarà trasmesso tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, per la definizione del “Quadro ricognitivo nazionale delle risorse”, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

Sulla base della ricognizione delle risorse finanziarie così effettuata, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, determina, per l’anno 2014, le somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata, in termini di competenza e di cassa per le tipologie di spesa individuate, che confluiscono su appositi capitoli, suddivisi in piani gestionali, dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Successivamente, il Ministero dell’interno attribuisce le risorse così determinate ai titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni.

Con riferimento alle tipologie di spesa connesse alle funzioni logistiche e strumentali non incluse nella ricognizione effettuata in prima applicazione, si attribuisce al Prefetto titolare dell’Ufficio territoriale del Governo il potere di vigilare e coordinare le relative attività gestionali per il contenimento della spesa pubblica e il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell’azione amministrativa dello Stato sul territorio.

Il comma 9 stabilisce che rimanga attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza delle infrastrutture informatiche e dei relativi sistemi applicativi in uso agli uffici territoriali dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012.

L’articolo 8 prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, una procedura “a regime” della ricognizione e dell’assegnazione delle risorse per l’esercizio dei servizi comuni stabilendo che esse siano direttamente allocate su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno ed attribuite ai titolari degli uffici unici.

Pertanto, si prevede che le amministrazioni periferiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettano ai titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni le previsioni dei fabbisogni per il triennio successivo secondo modalità stabilite da linee guida redatte dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e che, ai fini delle decisioni di spesa, i responsabili degli uffici unici, entro il successivo 30 maggio, tenendo conto delle



previsioni effettuate dalle amministrazioni interessate, predispongano dei piani triennali per l'utilizzo delle risorse, individuando la quota delle spese di pertinenza di ciascuno degli uffici periferici statali.

Il comma 4 conferma l'obbligo per i responsabili degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. e di rispettare le previsioni contenute nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 9, che apre il **Capo V** riferito alle disposizioni finali, reca la clausola di neutralità finanziaria del regolamento in esame, precisando che l'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 reca, infine, la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente regolamento è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135, recante la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, individuando, sulla base di norme generali regolatrici della materia, gli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, e disciplinando le conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Le predette funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio sono assicurate, secondo quanto previsto dal citato articolo 10, anche attraverso l'istituzione di un Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.

La stessa norma di delega prevede l'istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la cui gestione è demandata ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva, con l'obiettivo di assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa attualmente sostenuta per le medesime funzioni.

Il regolamento si colloca nell'alveo del più ampio disegno riformatore di revisione e di contenimento della spesa pubblica

Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto normativo a carattere ordinamentale e procedimentale direttamente attuativo dei criteri di delega - in primo luogo il contenimento della spesa pubblica - che non consentono di inserire comunque norme onerose per la finanza pubblica.

In ogni caso, è stata prevista un'apposita previsione, all'articolo 9, che assicura la neutralità finanziaria dell'intero regolamento, precisando che l'attuazione delle disposizioni ivi contenute non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Con specifico riferimento al funzionamento del Comitato esecutivo di cui all'articolo 4, è stato espressamente escluso, nel medesimo articolo, che ai suoi componenti spettino compensi, emolumenti, o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Per quanto concerne l'istituzione dei servizi comuni per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, il provvedimento delinea un meccanismo ad implementazione progressiva che consente il conseguimento di livelli ottimali delle predette funzioni e conseguenti economie di scala a livello gestionale, con riduzione graduale degli oneri, nel rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa di cui alla lettera d) della norma di delega.

Il provvedimento, pertanto, dà attuazione all'articolo 10 nella parte in cui dispone la necessaria gestione in forma unitaria di funzioni logistiche e strumentali che sono connotate da un carattere di trasversalità, essendo attinenti a materie "non proprietarie", comuni a ciascuna delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel nuovo disegno organizzativo.

Secondo le indicazioni del legislatore primario, sono innanzitutto oggetto dell'intervento riformatore alcune attività gestorie "a factor comune" quali quelle attinenti alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti. Un'ulteriore indicazione è espressa attraverso il vincolo dell'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.

Infine, l'attuazione del nuovo sistema gestorio dovrà produrre un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento di quella oggi sostenuta dallo Stato per l'esercizio "non congiunto" di quelle stesse funzioni.

In considerazione della difficoltà tecnica e operativa di pervenire al nuovo modello gestorio in via diretta e immediata, implicando la sua attuazione delicati passaggi di natura giuscontabilistica impattanti sugli stati previsionali delle singole amministrazioni coinvolte nel nuovo disegno organizzativo, si è ritenuto necessario delineare un percorso graduato che articola la nuova disciplina in due fasi, una transitoria e l'altra a regime. Ciò nel presupposto che nella fase transitoria si dia



avvio al necessario processo di ricognizione delle spese connesse alle funzioni "comunitarizzate", procedendo ad una prima classificazione di quelle voci di spesa che potranno senz'altro formare oggetto, intanto, di gestione unitaria. Quella a regime viene, invece, concepita come la fase nella quale, impiantato il nuovo sistema gestorio, esso potrà essere implementato progressivamente attraverso ulteriori incrementi di spese connesse a funzioni suscettibili di esercizio unitario. In questa seconda fase, la provvista finanziaria per il sostentamento delle spese comuni viene direttamente imputata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ottenendo, così, un ulteriore obiettivo di snellimento e semplificazione amministrativa.

Sempre nell'ottica del risparmio della spesa pubblica, viene espressamente richiamato l'obbligo, per i responsabili degli uffici unici, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012. Nella medesima ottica, con il regolamento è stata inoltre prevista, in attuazione della legge di delega, l'utilizzazione, in via prioritaria, di beni immobili di proprietà pubblica per la realizzazione dei servizi comuni.

Gli effetti di risparmio derivanti dall'attuazione del nuovo sistema organizzativo e gestorio potranno essere comunque verificati solo a consuntivo dell'attività svolta, così come anche indicato nella relazione tecnica del citato decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata di senso e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
11 5 GEN. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
(all "A" alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008)

Amministrazioni proponenti: Interno - Pubblica amministrazione e semplificazione -
Economia e finanze.

Titolo: *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Referente: Ministero dell'interno,
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari,
Ufficio II – Ordinamento della Pubblica Amministrazione (tel.06/46537464)

Sezione 1 – Contesto e obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo

L'attuale quadro normativo reca norme che, nell'ambito delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica, prevedono la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio: in particolare, l'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Il citato articolo 10 delega il Governo ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento di delegificazione per la individuazione, sulla base di norme generali regolatrici della materia, degli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, e delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Il *corpus* normativo fondamentale è costituito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con particolare riferimento all'articolo 11, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa

L'intervento normativo si è reso necessario per dare attuazione al disegno di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato prefigurato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, nell'ambito del più ampio processo di revisione della spesa pubblica.



C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento normativo si colloca nel quadro di una profonda rivisitazione dell'organizzazione dei pubblici poteri sul territorio, in chiave di efficacia, efficienza, trasparenza. Introduce strumenti più efficaci e agili per il coordinamento delle attività amministrative e la conseguente semplificazione ed ottimizzazione dei servizi resi al cittadino.

La nuova articolazione delineata dal regolamento è volta ad assicurare, attraverso i processi di coordinamento delle attività amministrative e dei servizi resi dalle singole strutture periferiche statali, i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, secondo requisiti minimi omogenei nell'ambito territoriale di riferimento. L'intervento regolatorio è altresì volto a perseguire, in coerenza con la norma di delega, il contenimento della spesa pubblica, ed in particolare, per quanto riguarda l'istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la riduzione degli oneri di almeno 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Il regolamento risponde all'esigenza di delineare, nel breve periodo, i nuovi profili organizzativi e funzionali scaturenti dalla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio volto alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica.

Tale riorganizzazione non potrà che individuare, nel medio periodo, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella norma di delega, gli auspicati effetti di semplificazione ed ottimizzazione funzionale dell'attività amministrativa e dei servizi resi ai cittadini - anche nell'ottica del principio di trasparenza nei rapporti tra i cittadini dello Stato e della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - e di istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali.

Nel lungo periodo, quando tale modulo sarà completamente definito, esso dovrà rendere tangibile e consistente i profili funzionali ed operativi della suddetta riorganizzazione. La successiva verifica potrà essere effettuata, oltre che attraverso il parametro già delineato dalla norma di delega, di riduzione della spesa, anche mediante indicatori di efficienza, semplificazione procedurale e di ottimizzazione che già oggi, analogamente, consentono di misurare la realizzazione di riforme volte al miglioramento dell'efficienza complessiva delle strutture.

La riorganizzazione, come delineata dal provvedimento, consentirà pertanto di realizzare livelli ottimali di erogazione dei servizi ai cittadini, assicurandone l'omogeneità, anche con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, promuovendo in tal modo l'unitarietà del nuovo sistema amministrativo statale in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa e di semplificazione, nonché in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.



E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio impegna le strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo anche in ossequio ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, ad adottare moduli organizzativi e funzionali per l'esercizio coordinato delle specifiche attività amministrative di competenza, volte alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla cittadinanza, tenendo conto anche dell'esigenza di riduzione della spesa pubblica. Di particolare interesse per la collettività e per l'utenza si segnalano le disposizioni concernenti la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato assicurata dalla Prefettura - UTG che opera anche attraverso il nuovo ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, unitamente alla esigenza di assicurare la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali.

Sezione 2 - Procedure di consultazione

Lo schema di regolamento è frutto di riunioni tecniche tra gli Uffici legislativi del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. La bozza di schema di regolamento è stato oggetto di incontri con le organizzazioni sindacali delle diverse componenti dell'Amministrazione dell'interno, le cui osservazioni sono state valutate ai fini della predisposizione.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento

Non è stato possibile valutare l'opzione di non intervento, in quanto il processo di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio delineato dal regolamento in attuazione della norma di delega, si pone in rapporto di stretta correlazione con i processi, contestualmente avviati, di riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture della pubblica amministrazione, previsti dal provvedimento di *spending review*, quali strumenti organizzativi attraverso i quali perseguire gli obiettivi di revisione della spesa pubblica. Il complessivo disegno di ridefinizione del profilo strutturale organizzativo dello Stato sul territorio non consente, a legislazione vigente, di considerare l'opzione di non intervento anche nell'ottica dell'esigenza di ottimizzazione e semplificazione dei servizi ai cittadini.

Sezione 4 - La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Il provvedimento, dando attuazione ad un disegno organizzatorio già delineato dalla norma di delega, è apparso quale unico possibile strumento capace di assicurare, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia, l'ottimizzazione e la semplificazione dei servizi e la riduzione della spesa.

Non sono emerse, in sede di analisi, ipotesi alternative o differenti determinazioni organizzative o funzionali che potessero, analogamente, assicurare gli obiettivi di delega nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria disciplinata dall'articolo 9 dello schema.



Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo di analisi seguito ha tenuto conto degli ambiti operativi delle articolazioni periferiche dello Stato, prevedendo l'istituzione dei servizi comuni e l'implementazione degli strumenti di coordinamento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

Per quanto concerne i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, l'intervento normativo persegue le finalità di razionalizzazione, riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Gli strumenti di coordinamento e, in particolare, l'Ufficio unico di garanzia, mirano a conseguire l'effettività della trasparenza nei rapporti tra i cittadini dello Stato e della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'opzione prescelta non comporta svantaggi; si pone anzi come risposta all'esigenza di ottimizzazione e semplificazione dei servizi, anche nell'ottica della riduzione della spesa.

Gli strumenti di coordinamento e, in particolare, l'Ufficio unico di garanzia, mirano inoltre a conseguire l'effettività della trasparenza nei rapporti tra i cittadini dello Stato.

C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI)

L'intervento ha natura ordinamentale senza la previsione di specifici obblighi informativi a carico di soggetti non istituzionali.

Sussistono diversi obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici destinatari dell'intervento regolatorio. In particolare, per quanto riguarda:

- il coordinamento delle attività dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, esso è assicurato, in seno alla Conferenza permanente secondo il criterio della collegialità, attraverso il flusso di informazioni, derivanti anche dalle pianificazioni settoriali delle singole amministrazioni periferiche, finalizzate alla predisposizione di un *piano di coordinamento delle attività amministrative* trasmesso al Prefetto del capoluogo di regione e alle singole amministrazioni centrali per l'adozione di interventi, anche in sussidiarietà;
- per quanto riguarda l'individuazione dei servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali è prevista, in fase di prima attuazione, la ricognizione, da parte delle singole amministrazioni, sulla base di indicazioni fornite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle spese connesse alle funzioni "*comunitarizzate*" volta alla predisposizione di un quadro regionale e successivamente nazionale per l'attuazione dei servizi comuni.

• D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Non si è proceduto a nessuna comparazione in quanto non è stata individuata alcuna ulteriore opzione alternativa che consentisse di perseguire gli obiettivi prefissati nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.



E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio si pone in rapporto di stretta correlazione con i processi di revisione della spesa pubblica contenuti dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 e concorre a delineare il nuovo modulo organizzatorio della presenza dello Stato sul territorio.

In linea con il principio di contenimento della spesa pubblica, non sono richiesti investimenti di nuove risorse, se non la rimodulazione di quelle esistenti, sia finanziarie (con previsione di risparmi) che umane e strumentali che, nel complesso, apporteranno un migliore e più efficiente funzionamento dell'apparato statale sul territorio.

Sezione 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato

Per ciò che concerne l'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato le disposizioni prevedono un processo di contenimento generale della spesa pubblica, di semplificazione nonché di razionalizzazione dell'amministrazione. Si può ipotizzare, quale indiretto effetto positivo, che il complessivo miglioramento dell'efficienza e della ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini, possa proiettarsi anche sulle attività e sulle procedure più strettamente connesse alle attività delle imprese e del mercato.

Sezione 7 – Le modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono le Prefetture-U.T.G. e, per quanto riguarda il coordinamento delle attività amministrative, le altre strutture centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni interessate.

Partecipano all'attuazione dell'intervento regolatorio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà altresì oggetto di circolari esplicative da parte dei competenti Dipartimenti del Ministero dell'interno.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio degli effetti prodotti sarà valutato tenendo conto dei processi di semplificazione e di ottimizzazione dei servizi e degli strumenti dell'attività amministrativa, come delineati dal regolamento, unitamente alla realizzazione dei previsti risparmi di spesa.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza biennale, a cura dell'Amministrazione proponente, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina introdotta, in attuazione di quanto previsto in materia di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), verificando, prioritariamente, la stima dei costi e dei benefici



prodotti con riferimento:

- a) ai processi di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa, attraverso la verifica dell'attuazione dei piani di coordinamento delle attività amministrative di cui all'articolo 3;
- b) ai processi di ottimizzazione dei servizi e di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attraverso il monitoraggio dell'attività di promozione e supporto assicurata al prefetto dall'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato;
- c) alla verifica della qualità dei servizi resi attraverso processi di analisi riferibili alla *customer satisfaction* e al monitoraggio delle *best practices*;
- d) alla verifica, solo a consuntivo, della riduzione della spesa connessa alla realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali nella misura pari al 20 per cento delle spese attualmente sostenute.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazioni proponenti: Interno - Pubblica amministrazione e semplificazione - Economia e finanze.

Titolo: *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Referente: Ministero dell'interno,
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari,
Ufficio II - Ordinamento della Pubblica Amministrazione (tel.06/46537464)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cui il presente regolamento dà attuazione, disciplina la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. Esso si colloca nell'alveo del più ampio disegno riformatore di revisione e di contenimento della spesa pubblica. Il provvedimento individua, sulla base di norme generali regolatrici della materia, gli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio della funzione di rappresentanza unitaria dello Stato - assicurata anche attraverso l'istituzione dell'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato - e ne disciplina le conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Coerente con gli obiettivi di snellimento e semplificazione procedurale e di riduzione della spesa è altresì la prevista istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la cui gestione è demandata ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva e che dovrà assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo cui il regolamento fa riferimento è costituito, principalmente, dalle disposizioni di seguito indicate:

- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*);



- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*);
- legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);
- decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 (*Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni*);
- Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (*Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266*);
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate dal legislatore primario, incide sulla normativa vigente, specificando ulteriori compiti e attribuzioni delle Prefetture-UTG connessi alle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio affidate dalla stessa disposizione di delega e disciplina la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dello Stato attraverso l'istituzione di servizi comuni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Vi è piena compatibilità delle disposizioni previste nel provvedimento con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *m)* dell'articolo 117 della Costituzione ed è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

È stata verificata la compatibilità con i principi costituzionali richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



Nell'intervento normativo non sono contenute norme di rilegificazione. Il provvedimento, in attuazione della disposizione di delega contenuta nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituisce strumento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non si è fatto ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati in Parlamento specifici progetti di legge su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano, in materia, linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario. L'unione europea non ha competenza nella disciplina dell'organizzazione periferica degli Stati membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento regolatorio introduce un nuovo modulo di organizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato sul territorio; pertanto, non risultano al momento linee prevalenti della giurisprudenza o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia in materia.



- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Trattandosi di un nuovo modulo organizzativo delle amministrazioni periferiche dello Stato sul provvedimento non risultano, in materia, giudizi pendenti né orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Data la eterogeneità degli ordinamenti in materia di organizzazione periferica delle amministrazioni statali degli Stati membri dell'UE, la materia non è riconducibile ad una linea prevalente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

In attuazione della norma di delega il provvedimento introduce la definizione del "Piano di coordinamento delle attività amministrative", di cui è stata verificata positivamente la necessità e la coerenza con l'ordinamento vigente.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento normativo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nell'intervento normativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non prevede abrogazioni espresse e non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**



Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento rinvia:

- 1) all'articolo 6, comma 2, ad un decreto del Ministro dell'interno per la delega di specifiche funzioni in talune materie ad un prefetto presso la Prefettura-UTG operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana;
- 2) all'articolo 7, comma 3, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e i Ministri interessati, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con il quale, in fase di prima attuazione, si forniscono alle amministrazioni interessate disposizioni e criteri per la definizione di un quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario. Con lo stesso decreto sono individuate le singole voci di spesa che possono essere escluse dall'esercizio unitario in relazione a specifiche esigenze di funzionamento delle amministrazioni statali;
- 3) all'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le stesse modalità del decreto presidenziale di cui al punto 2), per implementare progressivamente le tipologie di spesa per le quali realizzare l'esercizio unitario;
- 4) all'articolo 7, comma 5, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno per l'adozione del quadro ricognitivo nazionale delle risorse per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali;
- 5) all'articolo 7, comma 6, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione, per l'anno 2014, delle somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini dell'esercizio dei servizi comuni.

I termini, laddove previsti, per la adozione dei citati provvedimenti attuativi aventi natura non regolamentare sono da ritenersi congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.



Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici trattandosi di una disciplina strettamente ordinamentale.

